

## Sentenza del 22/03/2021 n. 466 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto Sezione/Collegio 2

### Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

### Massima:

Nessuna massima presente

### Testo:

#### Fatto e diritto

Con atto depositato in data 23/07/2018, L.I proponeva appello avverso la sentenza n°42/18, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Verona in data 29/01/18, la quale aveva respinto il ricorso con condanna alle spese di causa, avverso avvisi di accertamento ai fini Ici (anno 2011), Imu (anni 2012,2013,2014,2015) e provvedimenti di rimborso Tasi 2014 e 2015 emessi dal comune di Bosco Chiesanuova. Esponeva l'appellante di essere pieno proprietario dell'immobile sito in Bosco Chiesanuova , [indirizzo omissis] , da egli adibito ad abitazione principale , ivi residente ed abitualmente dimorante e di aver usufruito , per i periodi di imposta dal 2012 al 2015, dell'agevolazione prevista dall'art 13, comma 2 del DL 6/12/2011 n. 201 . Successivamente il comune disconosceva il diritto all' agevolazione in considerazione del fatto che il coniuge del contribuente (B.D.) aveva usufruito di analoga agevolazione su altro immobile sito sul comune di Grezzana. Lamentava: l'erroneità della sentenza che ha ritenuto non provato il requisito della dimora nonostante la documentazione prodotta; l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art 13, comma 2 del DL 6/12/2011 n. 201; l'illegittimità dell'avviso di accertamento Ici; l'illegittimità dei provvedimenti di rimborso Tasi; la nullità per difetto di motivazione; l'illegittimità per violazione dell'art 10 L. 27/07/2000 n 212; l'illegittimità dell' irrogazione delle sanzioni; l'inapplicabilità delle sanzioni. Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza con declaratoria di nullità e o annullabilità degli avvisi di accertamento e con condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio .

Con controdeduzioni di data 02/11/2018 si costituiva in giudizio il comune di bosco Chiesanuova, in persona del sindaco pro tempore, contestando la sussistenza dei requisiti in capo al contribuente per accedere al trattamento fiscale di favore posto che il coniuge risulta residente in altro comune ove gode già di identica valutazione. Rilevava come una interpretazione corretta e sistematica delle norme richiedesse per usufruire del trattamento di favore che entrambi i coniugi ( o meglio il nucleo familiare) avessero stabile dimora e residenza anagrafica nella medesima abitazione. Concludeva chiedendo la conferma della decisione di primo grado stante la legittimità dell'operato del comune, con condanna della controparte alle spese del giudizio.

Successivamente venivano depositate da entrambe le parti memorie integrative richiamante recenti pronunce di merito e della Suprema Corte sul punto All'udienza del 01/03/2021 , dopo aver sentito le parti da remoto ed a seguito di approfondita discussione , si provvedeva come da dispositivo.

L'appello è parzialmente fondato in relazione alla inapplicabilità delle sanzioni irrogate. Ritiene la commissione che la disposizione normativa sottesa (art 13, comma 2 DL 6/12/2011 n 201) vada interpretata nel senso che solo l'immobile nel quale entrambi i coniugi hanno la dimora e la residenza possa beneficiare dell'esclusione dal tributo. A tale conclusione conduce sia il concetto di abitazione principale che quello di nucleo familiare che necessita di una sua unicità. Milita anche in tale direzione il principio di stretta interpretazione che avvolge la norma agevolativa. A tale conclusione è pervenuta anche la Suprema Corte nelle recenti ordinanze numero 4166, 4170, 20130, 28535 del 2020.

Il dettato normativa letterale di cui all'art 13, comma 2, lungi dall'affermare la tesi propugnata dalla difesa di parte contribuente (ovvero che l'agevolazione può essere riconosciuta ad entrambi i coniugi se hanno l'abitazione principale in comuni differenti) si limita a specificare che le agevolazioni per l'abitazione principale spettano per un solo immobile all'interno del territorio comunale. In relazione al profilo sanzionatorio effettivamente in passato la norma è stata oggetto di interpretazioni contrastanti per cui appare corretto un annullamento delle stesse Deve pertanto essere parzialmente accolto l'appello del contribuente in punto annullamento sanzioni. Le spese di causa, atteso l'esito , la natura della vertenza ed il parziale accoglimento dell'appello vanno interamente compensate.

P.Q.M.

la Commissione accoglie parzialmente l'appello del contribuente in punto annullamento sanzioni confermando nel resto l'impugnata decisione.  
Spese compensate .  
Così deciso in Verona l marzo 2021